

Legge regionale 26 aprile 1999 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

Art. 15

(Alienazione dell'immobile ex mensa del CIPAF)

- 1.** Il Consorzio Industriale per l'Alto Friuli (CIPAF), ancorché trasformato in ente pubblico economico ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, è autorizzato ad alienare l'immobile già destinato a mensa sito nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, realizzato con finanziamento regionale.
- 2.** Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, il CIPAF acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità.
- 3.** I proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per il risarcimento dei danni causati a terzi e delle relative spese legali, nonché per la restituzione delle somme sostenute dai Comuni consorziati nel periodo di commissariamento del CIPAF.